

R. Cron. 916/2021



N° 23/2021 FALL

N° 25/21 R. Sent.

N° 25/21 R. Gen.

N° 27/21 Repert.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovigo

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Pier Francesco Bazzega	Giudice
Dott.	Elisa Romagnoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 25/2021, promosso da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parente

nei confronti di

TECNOSERVICE S.R.L. (C.F. 04245960275) con sede legale in Luisa (RO) Via Della Torre 135, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pinosio

Convocati i ricorrenti e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6.

L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9

L.F.;

rilevato che all'udienza prefallimentare del 15.04.2021 compariva il Rag. Fabio Barbazza, esibendo una delega rilasciata dal legale rappresentante della società debitrice Celletti Paride e chiedendo di poter produrre i bilanci di esercizio 2018 e 2019, e provvisorio 2020, a dimostrazione del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 1 co. 2 L.F.;

rilevato che tale documentazione veniva prodotta su autorizzazione del giudice delegato (giusta decreto del 22.04.2021) dall'avv. Stefano Spinosio, con memoria di costituzione depositata il 27.04.2021;



rilevato che, con nota depositata il 4.05.2021, il predetto difensore rinunciava al mandato difensivo;

rilevato che, alla successiva udienza del 5.05.2021, per parte resistente nessuno compariva, mentre la ricorrente insisteva per la dichiarazione di fallimento evidenziando l'inattendibilità dei bilanci prodotti dalla controparte e la sussistenza di debiti, nei confronti dell'erario e di altri enti, per oltre 500.000,00 euro;

considerato che il credito della ricorrente, per complessivi € 477.190,33, oltre al credito di enti diversi dall'Erario (fra cui INPS e INAIL, cfr. docc. 9 e 10), per complessivi € 271.979,51, è provato dagli estratti di ruolo (doc. 4) - che costituiscono *"la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria"* e pertanto formano *"idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata"* (cfr. Cass. ordinanza n. 11028/2018) -, dalle cartelle di pagamento notificate alla debitrice (doc. 5-bis) e dal prospetto riepilogativo recante i dati identificativi delle cartelle con l'indicazione dell'importo dovuto (doc. 5);

considerato che i debiti scaduti e non pagati della debitrice risultano di importo largamente superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F.;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della impresa debitrice, ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F., in quanto i bilanci prodotti risultano inattendibili per molteplici ragioni:

- non sono stati depositati presso il competente Registro delle Imprese (sui limiti dell'efficacia probatoria dei bilanci non approvati e depositate nel registro delle imprese, cfr. Cass. n. 13746/2017);
- il bilancio provvisorio per l'anno 2020 non tiene conto dell'esposizione debitoria documentata, e non contestata, dedotta dalla ricorrente, il cui credito supera ampiamente la soglia di euro 500.000,00;

considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi indici:



- la rilevante esposizione debitoria verso AdER ed altri enti;
- l'insussistenza di beni mobili da aggredire in via esecutiva (cfr. doc. 7);
- l'inadempimento dei piani di rateazione già concessi (doc. 6);

ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;

P. Q. M.

dichiara il fallimento di **TECNOSERVICE S.R.L.** (C.F. 04245960275) con sede legale in Luisa (RO), Via Della Torre 135

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Elisa Romagnoli e Curatore il **Dr. Mattia Villan**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma L.F.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **17.11.2021 alle ore 11:00** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato



ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 12/05/2021

Il Giudice Estensore
Elisa Romagnoli

Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 17 MAG 2021
IL CANCELLIERE
Dott. Graziano Zatta

